



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>323</b>	Del <b>30 LUG. 2014</b>	Atti <b>86/2014</b>
-----------------------------	-------------------------	---------------------

**Oggetto:** **accordo tra la Bristol-Myers Squibb S.r.l. e l'Azienda Ospedaliera per il finanziamento del progetto dal titolo "Ottimizzazione del PTDA del paziente reumatologico tramite una migliore implementazione degli ambulatori dedicati con presa in carico del paziente".**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che:**

- BMS è una casa farmaceutica, affiliata del Gruppo Bristol-Myers Squibb S.r.l., che commercializza in Italia diverse specialità medicinali ad attua numerosi progetti di pubblico interesse nel settore della salute;
- la S.C. Day Hospital di Reumatologia diretta dal dott. Luigi Sinigaglia, con l'obiettivo di potenziare i processi di cura attraverso l'implementazione dei percorsi di accoglienza e di assistenza dei malati affetti da Reumatismi infiammatori cronici e da altre malattie autoimmunitarie che sempre più numerosi si rivolgono a questo Istituto, ha inteso elaborare una proposta di progetto, da realizzarsi presso il DH di Reumatologia, dal titolo *"Ottimizzazione del PDTA del paziente reumatologico tramite una migliore implementazione degli ambulatori dedicati con presa in carico del paziente"*;

**preso atto che**, in considerazione della natura altamente specializzata in campo reumatologico dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini, BMS, tenuto conto della rilevanza clinica e scientifica del suindicato Progetto, ha manifestato l'interesse al finanziamento dello stesso proponendo una bozza di accordo, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**precisato che** la bozza di accordo proposta da BMS corredata da allegato Progetto (all.1), prevede nello specifico che:

- l'Azienda Ospedaliera si obbliga a garantire il regolare svolgimento del Progetto attraverso un'efficiente organizzazione di risorse, anche strumentali, tali da consentire un altrettanto efficiente svolgimento del Progetto che sarà condotto da personale idoneo e qualificato;
  - BMS si impegna ad elargire un contributo finanziario per la somma complessiva di € 30.000 (trentamila/00) in tre rate ciascuna di € 10.000 (diecimila/00) secondo le seguenti modalità:
- € 10.000,00 (da versare alla sottoscrizione del presente Accordo)
  - € 10.000,00 (da versare entro il 30 Novembre 2014)
  - € 10.000,00 (da versare entro il 30 Giugno 2015 )



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>323</b>	Del <b>30 LUG. 2014</b>	Atti 86/2014
-----------------------------	-------------------------	--------------

- l'Azienda Ospedaliera utilizzerà il suindicato contributo finanziario ai soli fini esclusivi di contribuzione del Progetto di cui all'allegato 1 del presente Accordo;

**dato atto che**, dalla sottoscrizione del presente accordo, il contributo:

- a) non sarà subordinato all'acquisto, fornitura o raccomandazione da parte dell'Ente di alcuno dei prodotti BMS;
- b) non è inteso ad indurre l'Ente ad acquistare, fornire o raccomandare i prodotti BMS;
- c) non è inteso a promuovere i prodotti BMS presso l'Ente, il personale dipendente, i professionisti, i pazienti;
- d) non è destinato all'utilizzo o vantaggio personale;
- e) non implica l'instaurazione di una partnership, rapporto di agenzia, joint venture o relazione di lavoro subordinato tra le parti;
- f) non crea situazioni di conflitto di interesse tra le attività di BMS e i doveri istituzionali dell'Ente;

**precisato che** con nota e-mail 06.05.2014 il dott. Luigi Sinigaglia comunicava alla S.C. Affari Generali e Legali l'utilizzazione del suindicato contributo avente le finalità di cui all'art. 2 dell'accordo di che trattasi, per l'istituzione di una borsa di studio da assegnare ad un medico specialista in Reumatologia;

**visto** il testo dell'accordo sottoscritto dalla Bristol-Myers Squibb S.r.l. in data 18.07.2014 pervenuto all'Azienda in data 28.07.2014;

**visti** i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare e sottoscrivere l'accordo con BMS s.r.l., nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, consistente nell'erogazione di un contributo di € 30.000 (trentamila/00) diretto a finanziare in via esclusiva il Progetto (all.1), dal titolo ***"Ottimizzazione del PDTA del paziente reumatologico tramite una migliore implementazione degli ambulatori dedicati con presa in carico del paziente"***, da realizzarsi presso la S.C. Day Hospital di Reumatologia diretta dal dott. Luigi Sinigaglia;



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	323	Del 30 LUG. 2014	Atti 86/2014
------------------	-----	------------------	--------------

2) di dare mandato alla S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie di acquisire il contributo di € 30.000 (trentamila/00) che verrà erogato da BMS S.r.l. in tre rate ciascuna di € 10.000 (diecimila/00) secondo le seguenti modalità:

- € 10.000,00 (da versare alla sottoscrizione del presente Accordo)
- € 10.000,00 (da versare entro il 30 novembre 2014)
- € 10.000,00 (da versare entro il 30 giugno 2015)

che verrà registrato sul conto economico al conto n. 400.010.00010 "contributi da privati" del Bilancio d'esercizio 2014;

3) di precisare che il presente accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore sino al 30.05.2015;

4) di dare incarico alla S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali, subordinatamente all'acquisizione della prima tranche del contributo di cui al suindicato punto 2) finalizzato alla realizzazione del progetto di che trattasi, di emanare l'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di una borsa di studio ad un laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in Reumatologia;

5) di individuare il dott. Luigi Sinigaglia - Direttore della S.C. Day Hospital di Reumatologia, quale tutor aziendale del Progetto allegato al presente accordo, con mandato di attuazione e monitoraggio del medesimo;

6) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. n. 33/2009;

7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Amedeo Tropicano)

CON PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO  
(dott. Nunzio A. Buccino)

**s.c. Affari Generali e Legali**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*  
Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella *MC*



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	323	Del 30 LUG. 2014	Atti 86/2014
------------------	-----	------------------	--------------

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 30 LUG. 2014

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 13 (tredici) pagine di cui n. 9 (nove) pagine di allegati.



**Bristol-Myers Squibb**

**ACCORDO**

**TRA**

**BRISTOL - MYERS SQUIBB S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Virgilio Maroso 50, Codice Fiscale 00082130592 e Partita IVA 01726510595, in persona del DIRETTORE DI BUSINESS UNIT IMMUNOSCIENCE Dr. Roberto Mancini ("**BMS**") come da procura in atti

**E**

**Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini** con sede legale in Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari 1, Codice Fiscale n. 80064670153, Partita IVA n. 00903310159, in persona del Direttore Generale Dott. Amedeo Tropiano ("**Ente**") giusta deliberazione D.G.R. n. IX/1118 del 23 dicembre 2010

**PREMESSO CHE**

- I BMS è una casa farmaceutica affiliata del Gruppo Bristol-Myers Squibb S.r.l che commercializza in Italia diverse specialità medicinali ad attua numerosi progetti di pubblico interesse nel settore della salute;
- II l'Ente, Centro di eccellenza per la diagnosi e la cura delle malattie dell'apparato muscolo-scheletrico, rivolge particolare attenzione allo sviluppo di Progetti nell'ambito delle principali discipline istituzionali dell'Ortopedia e della Reumatologia;
- III l'Ente, con specifico riferimento ai processi di assistenza e di cura dei malati affetti da Reumatismi infiammatori cronici e da altre malattie autoimmunitarie, ha manifestato l'interesse a sviluppare, presso la S.C. Day Hospital di Reumatologia, diretta dal dott. Luigi Sinigaglia, un Progetto di cui all'allegato 1 del presente Accordo, di rilevante interesse scientifico, nel campo della Reumatologia, dal titolo "**Ottimizzazione del PDTA del paziente reumatologico tramite una migliore implementazione degli ambulatori dedicati con presa in carico del paziente**"
- IV BMS, avendo constatato l'importanza del Progetto, è interessata a partecipare alla sua sponsorizzazione, in conformità alle previsioni del presente accordo (**Accordo**).
- V Le parti riconoscono e convengono che la sponsorizzazione del Progetto dovrà avvenire nel rispetto della normativa e deontologia applicabili (**Normativa**);

Tanto premesso, BMS e l'Ente, come sopra rappresentate

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente Accordo.

### ART. 2 - SCOPO DEL CONTRIBUTO

Dietro richiesta dell'Ente, BMS accetta di elargire un corrispettivo per la somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00) [IVA esclusa] (**Contributo**) all'Ente con lo scopo di contribuire in qualità di sponsor alla realizzazione del Progetto così come descritto all'Allegato 1 e con le modalità di cui al successivo articolo 4 del presente Accordo.

L'Ente utilizzerà il contributo finanziario ai soli fini di contribuzione del progetto di cui all'allegato 1 del presente Accordo.

Le Parti concordano che il Contributo:

- a) non sarà subordinato all'acquisto, fornitura o raccomandazione da parte dell'Ente di alcuno dei prodotti BMS;
- b) non è inteso ad indurre l'Ente ad acquistare, fornire o raccomandare i prodotti BMS;
- c) non è inteso a promuovere i prodotti BMS presso l'Ente, il personale dipendente, i professionisti, i pazienti;
- d) non è destinato all'utilizzo o vantaggio personale;
- e) non implica l'instaurazione di una partnership, rapporto di agenzia, joint venture o relazione di lavoro subordinato tra le parti;
- f) non crea situazioni di conflitto di interesse tra le attività di BMS e i doveri istituzionali dell'Ente.

### ART. 3 - RESPONSABILITA' DELL'ENTE

L'Ente si impegna a garantire il regolare svolgimento del Progetto dichiarando di disporre di un'efficiente organizzazione e di efficienti mezzi, tali da consentire un altrettanto efficiente svolgimento del Progetto. L'Ente garantisce altresì di essere dotato di tutte le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed i nulla osta necessari per il regolare svolgimento del Progetto e che lo stesso sarà condotto da personale idoneo e qualificato.

L'Ente provvederà alla realizzazione del Progetto nel rispetto della Normativa ed usando la migliore diligenza.

L'Ente è il solo ed unica responsabile dei rapporti con i soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente Accordo che avverrà nel rispetto della normativa applicabile mantenendo BMS del tutto estranea ai suddetti rapporti.

BMS avrà diritto alla restituzione immediata del Contributo nel caso in cui l'attività per cui il Contributo è stato concesso venga cancellata.







L'Ente utilizzerà il Contributo a suo proprio rischio e solleva BMS da ogni responsabilità per danni, spese, costi (incluse le spese legali), richieste di risarcimento o perdite derivanti dall'utilizzo del Contributo.

L'Ente assicurerà il rispetto delle disposizioni del presente Accordo da parte di ogni terzo coinvolto nella realizzazione o facilitazione delle attività finanziate attraverso il Contributo, e L'Ente terrà espressamente manlevata ed indenne BMS da ogni responsabilità per danni, spese, costi (incluse le spese legali), richieste di risarcimento o perdite derivanti dall'inadempimento del presente articolo.

## ART. 4 - CONTRIBUTO

Dietro richiesta dell'Ente BMS, con la sottoscrizione della presente Accordo, accetta di elargire un contributo finanziario per la somma complessiva di € 30.000 (trentamila/00) [ IVA esclusa ], in tre rate ciascuna di € 10.000 (diecimila/00) secondo le seguenti modalità:

- € 10.000,00 (da versare alla sottoscrizione del presente Accordo)
- € 10.000,00 (da versare entro il 30 Novembre 2014)
- € 10.000,00 (da versare entro il 30 Giugno 2015 );

con lo scopo di contribuire, in qualità di sponsor **unico ed esclusivo**, esclusivamente alla realizzazione del progetto di cui all'allegato 1 del presente Accordo.

Nel caso in cui il Contributo elargito si riveli insufficiente per il completamento del Progetto, BMS non sarà tenuta ad effettuare alcun ulteriore finanziamento.

BMS effettuerà il pagamento del Contributo a favore dell'Ente entro [90] giorni dal ricevimento da parte di BMS di regolare fattura.

BMS corrisponderà all'Ente la prima tranche di € 10.000,00 all'atto della sottoscrizione del presente Accordo.

Il versamento del predetto importo come delle due rate successive ciascuna di € 10.000,00 dovrà essere effettuato mediante bonifico su conto corrente bancario intestato all'Azienda Ospedaliera (Ente), IBAN n. IT36E0306909454009134230351), presso (INTESA SAN PAOLO AGENZIA 5 DI MILANO).

## ART. 5 – PUBBLICITA'

L'Ente s'impegna a pubblicare sui report e/o altri materiali il logo di BMS accompagnato della seguente dicitura: **"Questo progetto è stato realizzato con il contributo di BMS"**

## ART. 6 - DURATA

Il presente Accordo produrrà effetto dalla data della sua sottoscrizione e resterà in vigore sino al 30/06/2015



Il presente Accordo si riterrà decaduto qualora BMS non dovesse corrispondere all'Ente, per cause alla stessa imputabili, le due rate successive alla prima tranche, ciascuna dell'importo di € 10.000,00.

## ART. 7 – COMPLIANCE

BMS segue ed applica il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel proprio codice etico ("*Standard di Condotta Professionale ed Etica*") e nel Codice Deontologico di Farminindustria e non avvalga in alcun modo comportamenti od azioni che siano contrari a tali principi. Qualsiasi condotta contraria a quei principi costituirà causa di immediata risoluzione dell'Accordo da parte di BMS.

BMS tiene in seria considerazione la propria adesione alle norme etiche e le relative responsabilità e cerca di operare in ambito commerciale solo con terze parti che condividono i suoi elevati standard di comportamento etico. A questo fine BMS ha adottato lo Standard di condotta ed etica aziendale per terze parti (Standard 3P). BMS incoraggia l'Ente ad aderire agli elementi degli Standard 3P applicabili a GliStandard 3P sono disponibili all'indirizzo [http://www.bms.com/ourcompany/compliance\\_ethics/Pages/default.aspx](http://www.bms.com/ourcompany/compliance_ethics/Pages/default.aspx).

Le Parti si impegnano ad apportare al presente Accordo tutte quelle modifiche che, rispettandone i contenuti sostanziali, siano necessarie o anche solo opportune per la piena osservanza delle disposizioni di legge, presenti e future, in punto di trasparenza nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e soggetti privati.

## ART. 8 - CONFIDENZIALITA'

Ciascuna parte:

- a) manterrà confidenziali e riservate le informazioni confidenziali riguardanti la controparte di cui sia venuta a conoscenza a seguito delle attività oggetto del presente Accordo;
- b) potrà comunicare le informazioni confidenziali al suo personale espressamente autorizzato, qualora nell'esecuzione del presente Accordo se ne ravvisi la reciproca necessità.

## ART. 9 - PRIVACY

Le Parti dichiarano che i dati personali raccolti o utilizzati nel Progetto stesso saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..

## 10. RISOLUZIONE

Il presente Accordo potrà essere risolto in ogni momento da ciascuna delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 c.c., previo avviso scritto all'altra parte, nel caso di violazione delle clausole 3, 4, 5, 6 e 7. Nel caso in cui il presente Accordo venga terminato da BMS per i motivi di cui sopra, BMS avrà diritto all'immediata restituzione del Corrispettivo. Nel caso in cui il presente Accordo venga terminato dall'Ente per i motivi di cui sopra, il Corrispettivo dovrà essere pagato all'Ente secondo quanto consentito dalla legge entro 90 giorni dal ricevimento da parte di BMS di una valida fattura.

Ciascuna parte potrà terminare il presente Accordo dandone comunicazione scritta 30 giorni prima all'altra parte.





## 11. INADEMPIMENTO

L'inadempimento o l'adempimento tardivo, inesatto, incompleto, parziale di una qualsiasi delle clausole dell'Accordo consente alla parte adempiente di chiedere, per iscritto, all'altra, l'esatto adempimento, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta deve contenere l'indicazione del comportamento inadempiente e/o della clausola o delle clausole che si assumono violate.

Trascorsi i 15 giorni, la permanenza dell'inadempimento o l'adempimento tardivo, parziale, incompleto o inesatto legittima la parte adempiente a risolvere immediatamente il contratto, previa comunicazione scritta.

Le comunicazioni scritte devono essere effettuate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

## 12. CLAUSOLE INVALIDE

L'eventuale invalidità o nullità di una o più clausole dell'Accordo non importa la nullità dell'intero Accordo.

## 13. RINUNCIA

La rinuncia di una delle parti ad un diritto qualsiasi qui sancito, o a perseguire una qualsiasi inadempienza o violazione dell'altra parte, non sarà in nessun modo considerato una rinuncia dei diritti relativi all'Accordo o limitazione del suo diritto di far rispettare gli obblighi assunti dall'altra Parte con l'Accordo.

## 14. CESSIONE

Il presente Accordo non potrà essere ceduto da una parte, né in toto, né in parte, a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte.

## 15. TERZE PARTI

Salvo quanto espressamente previsto, il presente Accordo non è concluso a beneficio di terzi né crea diritti a cui terzi possano dare esecuzione.

## 16. SOPRAVVIVENZA DEGLI ARTICOLI

Le previsioni contenute in questo Accordo che si è inteso espressamente o implicitamente dovessero continuare a produrre effetti, sopravvivranno alla scadenza o risoluzione del presente Accordo.

## 17. PRECEDENTI ACCORDI E MODIFICHE

Il presente Accordo, i suoi allegati, ed ogni documento a cui l'Accordo fa riferimento costituiscono l'accordo completo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi e impegni assunti dalle parti aventi il medesimo oggetto.



Le modifiche al presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e firmate da entrambe le parti.

## 18. RAPPORTO TRA LE PARTI

Le parti sono indipendenti e niente in questo Accordo implica l'instaurazione di una partnership, rapporto di agenzia, joint venture o relazione di lavoro subordinato tra le parti o il personale.

### ART. 19 - Legge applicabile e Foro competente

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, ove lo stesso non possa essere risolto amichevolmente sarà devoluto alla competenza esclusiva del Foro del luogo ove ha sede l'Ente.

### ART. 20 - SPESE DI BOLLO

Le spese di bollo del presente Accordo sono a carico di BMS. L'Accordo sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342 e 1342 del Codice Civile le parti espressamente accettano le seguenti clausole: 3 ("Responsabilità dell'Ente") 10 (Risoluzione) e 19 (Legge Applicabile e Foro Competente).

Letto, approvato e sottoscritto a Roma, il 18 Luglio 2014.

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Firma:

Nome: **Roberto Mancini**

Posizione: **Business Unit Director Immunoscience**

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini ("Ente")

Firma:

Nome : IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Amedeo Tropiano

Milano, 30 LUG. 2014



**Struttura Complessa di Reumatologia DH**

**Istituto Ortopedico Gaetano Pini**

**Via Gaetano Pini, 9**

**20122 Milano**

**Direttore : Dr Luigi Sinigaglia**

**TITOLO DEL PROGETTO :**

**Ottimizzazione del PDTA del paziente reumatologico tramite una migliore implementazione degli ambulatori dedicati con presa in carico del paziente.**

**BACKGROUND**

Le malattie reumatologiche sono prevalentemente rappresentate da patologie a decorso cronico con esordio subdolo e frequente evoluzione nel tempo verso una condizione di disabilità. Numerosi studi effettuati in questi ultimi anni hanno documentato come nella maggior parte delle malattie reumatologiche ( e non solo nell'Artrite Reumatoide, ma anche nell'artropatia psoriasica, nella spondilite anchilosante, nelle connettiviti sistemiche e nelle artropatie metaboliche) la diagnosi precoce sia il fattore determinante nel condizionare una brillante risposta terapeutica ai presidi adeguati a quella patologia. La diagnosi precoce infatti, oltre a migliorare la qualità di vita del paziente rende l'intervento terapeutico più efficace anche nel ritardare il danno d'organo ( articolare e sistemico) legato a queste patologie. Sulla scorta di queste indicazioni sono nate in questi anni iniziative in tutto il mondo per implementare la diagnosi precoce delle patologie reumatiche attraverso la costituzione di "early arthritis clinics" che consentano la presa in carico di pazienti affetti da malattie reumatiche all'esordio garantendo al paziente un facile e tempestivo accesso ( entro un limite di sette giorni) ai pazienti per un primo consulto. Tale prassi risulta difficilmente realizzabile nella pratica clinica quotidiana , stante l'impossibilità di gestire in maniera efficace l'elevata richiesta di prime visite in un Centro di III livello che è dedicato al follow up di un numero elevatissimo di pazienti affetti da condizioni croniche che richiedono monitoraggio di efficacia e di tolleranza delle terapie prescritte.

Le "urgenze reumatologiche" , a differenza di quanto comunemente ritenute, sono diverse e potrebbero così essere elencate:

- Artrite infiammatoria in fase precoce mono, oligo o poliarticolare
- Artriti settiche e microcristalline
- Back pain acuto di tipo infiammatorio
- Eventi acuti da danno d'organo in malattie sistemiche del connettivo



- Ulcere vascolari in corso di vasculiti
- Polimialgia reumatica e arterite giganto-cellulare
- Sindromi compartimentali e algodistrofie
- Fratture o da fragilità scheletrica

## OBIETTIVO

- Offrire un servizio di gestione delle "urgenze reumatologiche", garantendo una corretta organizzazione delle prime visite al di fuori della regolare lista d'attesa.
- Garantire un accesso facile e tempestivo, entro sette giorni, ai pazienti reumatologici che presentino sintomi di acuzie per un primo consulto presso un Centro di III livello.
- Indirizzare il percorso del paziente in urgenza reumatologica verso appropriate prestazioni diagnostiche.
- Pervenire a una diagnosi definitiva in tempi congrui, con conseguente impostazione di un percorso terapeutico adeguato.

## METODI

Istituire, all'interno della nostra Divisione, un database relativo alle richieste di prestazioni "urgenti", nell'ambito di una sezione dell'ambulatorio dedicata.

L'organizzazione e la gestione delle visite definite "di urgenza reumatologica" avverrà attraverso una figura di data manager, interno al personale della Divisione, che si occuperà di gestire il database delle visite.

La visita specialistica verrà erogata entro tre giorni dalla presentazione della richiesta. Tutti i pazienti alla loro prima valutazione reumatologica, afferenti con richiesta di prestazione non differibile (attualmente non prevista dal SSN ma comunemente utilizzata dai medici generalisti che fanno riferimento a questo Centro di terzo livello), saranno sottoposti a accurata valutazione clinica e ad appropriati esami di laboratorio finalizzati al raggiungimento di una diagnosi definitiva. Per ogni paziente verranno registrati data di esordio, tipologia sintomatologica, dati anamnestici, indici clinimetrici, oltre alla diagnosi definitiva e alle principali decisioni terapeutiche. I pazienti che necessitano un follow up reumatologico verranno presi in carico dalla struttura ambulatoriale che fa capo alla Divisione.



---

## **INDICATORI DI PROCESSO**

---

Rilevazione degli accessi all'ambulatorio dedicato alle urgenze reumatologiche, caratterizzazione della casistica per tipologie diagnostiche, valutazione dell'intervallo di tempo tra esordio dei sintomi e diagnosi reumatologica definitiva. Confronto con le attuali tempistiche in vigore senza un ambulatorio dedicato secondo le spettanze di valutazione clinica in regime di normale ambulatorio di prime visite

---

## **RISORSE ECONOMICHE**

---

Le risorse economiche saranno utilizzate per l'implementazione del Progetto, così come indicato.

---

## **REPORT DELL'ATTIVITA' SVOLTA**

---

Il progetto prevede la realizzazione di due (n. 2) reports qualitativi dell'attività svolta, che saranno prodotti ogni sei mesi circa, in relazione all'andamento del servizio per le "urgenze reumatologiche" e sul miglioramento dell'accesso alle prime visite da parte dei pazienti.

www.Albopretorioonline.it 30/07/2017